CAMERA DEI DEPUTATI N. 2757

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DOSI

Presentata il 16 novembre 1965

Riforma della legislazione mineraria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da più parti è stata affermata l'opportunità di una più aggiornata regolamentazione della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava e sono state presentate anche proposte in sede parlamentare.

Non v'ha dubbio che, pur dovendosi riconoscere che la vigente legge del 1927 è stata frutto di una buona impostazione del problema, essa tuttavia richiede un vasto aggiornamento alla luce di nuove esperienze e di nuovi principii che meritano di essere considerati ed accolti. Ed è perciò che il proponente sottopone ai colleghi una proposta di riforma della legislazione mineraria, nella fiducia che essa possa essere esaminata e sostanzialmente accolta.

L'attività mineraria ha rappresentato in ogni epoca e tuttora rappresenta un fattore produttivo di primaria importanza, in quanto fornisce le materie prime necessarie al progresso economico dell'umanità in genere.

L'attività mineraria di ogni Paese va peraltro esaminata nel quadro di quella mondiale e, per l'Italia, anche nell'ambito di quella europea, onde poterne valutare l'inserimento in un mercato sempre più aperto a causa della riduzione dei noli marittimi, della liberalizzazione degli scambi e dei mezzi di trasporto via via più efficienti.

In un esame generale del problema non può inoltre prescindersi dalle caratteristiche dell'attività mineraria nei suoi riflessi storici, in quanto il suo perenne ed indispensabile inserimento nell'economia produttiva di tutti i tempi, sino dalle civiltà più antiche, ha determinato il graduale esaurimento delle consistenze mineralizzate di più facile reperimento, di migliori caratteristiche e di più economica estrazione.

Di questa situazione di svantaggio quella italiana risente particolarmente, anche in relazione alle caratteristiche condizioni geologiche che, in generale, non consentono l'esistenza nel territorio italiano di rilevanti giacimenti.

Il grande sviluppo recentemente assunto dalla ricerca mineraria nei Paesi extraeuropei e la conseguente entrata in produzione di estesi giacimenti, specie in zone sottosviluppate nelle quali il costo del lavoro è estremamente contenuto, hanno provocato una allarmante situazione di disagio economico nell'attività di estrazione dei minerali solidi nei Paesi europei e in Italia in particolare.

Tutto quanto sopra determina per l'intrapresa mineraria italiana una situazione ed una prospettiva che possono riassumersi nei seguenti punti:

– limitata consistenza del bene posto a oggetto della ricerca;

– difficoltà tecniche ed elevato costo per effettuare nuove ricerche minerarie.

Peraltro non sarebbe saggio trascurare la possibilità di ritrovamenti anche in un Paese come il nostro di vecchia produzione mi-

neraria, tuttora perseguibili dato il raffinamento delle moderne tecniche per l'investigazione del sottosuolo.

La validità dei concetti sopra esposti trova una inconfutabile conferma negli ultimi ritrovamenti dei sali potassici in Sicilia; questi infatti comprovano:

– che sussistono tuttora delle possibilità di rinvenimento di nuovi giacimenti di minerali;

– che però i giacimenti ritrovati hanno per lo più consistenza limitata e ciò in relazione alle condizioni geologiche del Paese, come sopra esposte;

– che il tipo di giacimento è spesso di caratteristiche tali, sia per la natura chimica del minerale, sia per l'ubicazione dello stesso, da comportare costi di lavorazione e trasformazione molto più elevati di quelli in atto in altre miniere consimili all'estero.

La ricerca rimane pur sempre la chiave dello sviluppo dell'industria mineraria, pur richiedendo – oggi come non mai – larghi investimenti di capitali e redditività differite e presentando il problema del rischio con una rilevanza assai maggiore, che per qualsiasi altra attività imprenditoriale.

D'altro lato l'imprescindibile interesse di mantenere ed eventualmente estendere una ragionevole produzione nazionale di minerali, di fronte ai vasti capitali che richiede la ricerca e al crescere dei rischi di risultati negativi, determina nel nostro Paese l'urgente necessità delle ricerche stesse da parte dello Stato, che deve intervenire con larghi mezzi, in modo da creare i presupposti tecnici ed economici di un più facile inserimento dell'industria mineraria italiana in quella europea e quindi mondiale.

Le difficoltà per il conseguimento degli obiettivi comportano la necessità che tutte le forze del Paese, sia le imprese a partecipazione statale sia quelle private, concorrano ad incrementare le possibili nuove iniziative minerarie, per far fronte comune alle esigenze di una economia fortemente concorrenziale.

Di qui la necessità che lo Stato apra un vasto orizzonte all'industria mineraria del Paese attraverso una completa valutazione delle riserve minerarie italiane e quindi un programmato sostegno delle ricerche, diretto a facilitare l'industria stessa nel forte sforzo richiestole perché l'estrazione del minerale e la sua utilizzazione possano vincere – nell'interesse stesso della collettività – la concorrenza di nazioni più favorite.

Il presente progetto di legge è diretto pertanto ad apportare le necessarie modifiche all'attuale disciplina giuridica della ricerca e coltivazione dei minerali e dei prodotti di cava, tenute presenti tutte le considerazioni di cui sopra fermo restando comunque il rispetto della libera iniziativa, opportunamente contemperata con le esigenze dell'interesse pubblico al più razionale sfruttamento delle risorse minerali del Paese.

PRINCIPALI CONCETTI INNOVATIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Classificazione dei giacimenti.

L'esistente classificazione è stata variata inserendo in quelle di interesse nazionale le sostanze minerali, come i sali potassici e la fluorina, che per gli sviluppi intervenuti hanno assunto un'entità produttiva ed una caratteristica di impiego di importante e preminente interesse nazionale. L'innovazione è dovuta anche alla conseguente necessità di inserimento dell'attività mineraria in una programmazione generale.

Sono state invece trasferite ad interesse locale le sostanze di delimitata importanza, quali gli asfalti ed i bitumi.

Indagine.

Analogamente a quanto già attuato nelle Regioni, è stata formulata la nuova regolamentazione dell'indagine mineraria.

Viene così assolta una necessità tecnica che nella esistente legge subisce irrazionalmente remore e vincoli limitativi, in conseguenza dell'indispensabile inserimento dell'indagine nel permesso di ricerca.

D'altro canto l'indagine è assurta a preminente importanza, in relazione anche ai perfezionamenti ed alle innovazioni dei mezzi che la tecnica gradualmente ha messo a disposizione per lo studio della natura geologica e geofisica dei terreni.

Considerate le gravi difficoltà e gli ingenti oneri inerenti alla ricerca dei giacimenti, di particolare ed indispensabile utilità è l'intervento dello Stato, come previsto all'articolo 6. Tale intervento infatti, operando nel campo dell'indagine, può efficacemente fornire gli elementi base per orientare ed incentivare, in modo determinante, nuove iniziative nel campo minerario.

D'altro lato l'intervento dello Stato nell'indagine può particolarmente essere diretto

verso quei possibili ritrovamenti minerali dei quali si riscontra un prevalente interesse nell'ambito della programmazione nazionale.

Attività e fase di ricerca mineraria.

Viene confermato il concetto che la ricerca deve tendere non solo ad individuare, ma anche ad accertare l'entità mineralizzata dalla quale le successive coltivazioni debbono consentire una intrapresa industriale tecnicamente ed economicamente positiva.

È infatti interesse collettivo evitare che, per mancanza di dati o per superficiale valutazione, vengano impostate attività minerarie che, per fattori tecnici o economici, siano inevitabilmente destinate a decadere.

Inoltre è da osservare che sono particolarmente gravi, in raffronto alle altre attività industriali, i rischi inevitabili insiti nella intrapresa mineraria; sarebbe perciò errato trascurare la preventiva acquisizione di tutti i possibili accertamenti su cui razionalmente ed adeguatamente impostare gli impianti e valutare i costi degli investimenti e di esercizio per la successiva attività di coltivazione.

Ricerca mineraria svolta dallo Stato.

Per i medesimi fattori precisati per l'indagine, utilissimo può essere l'intervento dello Stato anche nella ricerca, ed a tale scopo nell'articolo a margine ne è stato previsto l'intervento diretto, o tramite soggetti pubblici o privati.

Per lo Stato, evidentemente, non sussiste limitazione territoriale; ciò però non deve costituire un accaparramento di aree, senza esplicarvi la ricerca con la medesima intensità che viene richiesta agli altri operatori.

Al fine di evitare tale danno, viene sancita, nei casi di inosservanza da parte dello Stato, la disponibilità, a richiesta di altri soggetti, dei permessi dove non sia stata esplicata la dovuta attività per ricerche minerarie.

Diritto al permesso di ricerca in seconda fase.

Questo articolo prevede l'assegnazione di diritto a chi abbia ottenuto il permesso alla ricerca mineraria di prima fase del permesso alla ricerca di seconda fase.

Lo svolgimento della ricerca comporta notevoli oneri finanziari e rischi che evidentemente possono venire affrontati qualora sussista almeno la certezza di poter beneficiare dei beni nel caso che questi vengano ritrovati.

Costituisce quindi incentivo indispensabile la sicurezza per il ricercatore di ottenere il permesso alla ricerca di seconda fase nel caso che abbia assolto gli obblighi previsti per la fase precedente.

Estensione delle aree destinate alla ricerca mineraria.

Per evitare accaparramenti di aree e nel contempo rendere possibile l'accesso alla ricerca mineraria a varie iniziative, nell'articolo a margine sono state precisate le superfici di ciascun permesso e la massima area accordabile a ciascun operatore.

Ciò non con parametri fissi, come nella legge Regionale siciliana, ma con valori razionalmente assegnati, a seconda delle sostanze minerali oggetto della ricerca.

Limiti temporali del permesso per la ricerca.

Vengono stabiliti i limiti di vigenza dei permessi di ricerca, lasciando però la possilità di proroghe.

Infatti, essendo già tutti individuati e coltivati i giacimenti di facile reperimento, la ricerca mineraria deve necessariamente affrontare le gravi difficoltà e gli oneri per ritrovare quelle entità mineralizzate non palesi ed in ogni caso di non rapido realizzo.

Questo comporta la necessità di dover accordare al ricercatore il tempo necessario per lo svolgimento delle sue ricerche, prevedendo la possibilità di accordare proroghe, qualora per giustificati motivi, non possa essere stato completato il ciclo di ricerche necessarie.

D'altro lato è interesse comune il raggiungimento dello scopo, cioè il ritrovamento, e non sarebbe logico e producente imporre la sospensione di una ricerca razionalmente condotta solo perché le difficoltà insite nella stessa hanno inevitabilmente ed imprevedibilmente comportato il superamento dei termini di tempo inizialmente fissati.

Preferenza del concessionario della coltivazione di giacimento minerario.

L'articolo prevede, nel caso di razionalità tecnica, la preferenza per il concessionario nel rilascio dei permessi di ricerca adiacenti le aree in concessione.

Ciò evita l'azione degli operatori che tendono a esclusivamente ritrovare le zone marginali, dei giacimenti che possono essere debordanti da una primitiva area di concessione.

L'eventuale ritrovamento di tale entità non può costituire oggetto per un autonomo

e razionale esercizio, e nella maggior parte dei casi vengono determinati danni alla coltivazione del giacimento (vedi: Solfare siciliane).

Tali attività secondarie possono anche costituire indebiti mezzi di pressione verso il principale concessionario, per inadeguati accordi o vendite.

Incentivi per la ricerca mineraria.

È stata prevista la possibilità che, nel quadro di una programmazione economica nazionale, la ricerca mineraria venga rivolta a determinate sostanze minerali, di cui si sia riconosciuto l'interesse generale ad un incremento di produzione.

Lo Stato può intervenire al riguardo direttamente o tramite soggetti pubblici o privati, come indicato all'articolo 11, rimanendo in tal caso a suo completo carico le relative spese.

Peraltro, al fine di inserire in una ricerca programmata, come sopra precisato, anche l'iniziativa privata, si è ritenuto necessario sollecitare quest'ultima attraverso particolari provvedimenti, che vanno dalla creazione o facilitazione di infrastrutture, ad agevolazioni di carattere tributario o riduzioni tariffarie per prestazioni fornite da enti statali o parastatali.

Sospensione del permesso di ricerca.

Come è noto, l'articolo 672, secondo comma, delle Norme di Polizia mineraria, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così dispone: « Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava ».

Ai sensi dell'articolo 1 delle Norme citate, la disposizione si riferisce anche a permanenti infrazioni alle norme sulla sicurezza riguardanti i lavori di ricerca.

In tali evenienze si è previsto che le autorità, che hanno rilasciato i permessi, possono sospenderli, fino a quando il permissionario non abbia dimostrato di avere ottemperato ai precetti di cui allo stesso articolo 672.

Cessazione dei permessi di ricerca.

Tra le cause di cessazione dei permessi di ricerca, oltre alla « scadenza del termine » in essi indicato, alla « rinuncia » del ricercatore ed alla « decadenza », è stata prevista la « revoca » da parte delle autorità competenti.

In particolare l'articolo 31 prevede che i permessi possano essere revocati « per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico », quali, ad esempio, l'essere divenuta la zona di interesse militare per la difesa del Paese, ecc.

Si è tenuto però a precisare che non può costituire motivo di revoca l'intento di sostituire il ricercatore autorizzato con ricercatori operanti per conto dello Stato; ciò nella considerazione che se lo Stato desidera effettuare una ricerca mineraria in proprio, può farlo ai sensi dell'articolo 11, sempreché operi tempestivamente, prima cioè di avere concesso il permesso di ricerca a terzi.

Tra le cause di « decadenza », alla lettera *e*) dell'articolo 32, è indicata l'infrazione delle norme di polizia mineraria, di cui all'articolo 671, primo comma, per la quale sia stato inoltrato rapporto all'autorità giudiziaria e questa abbia pronunciato condanna definitiva.

In altri termini si è prevista la « decadenza » del permesso di ricerca nei casi in cui il permissionario commetta infrazioni a norme di polizia mineraria per le quali sia disposta l'applicazione delle relative sanzioni penali, senza anche la possibilità per l'ingegnere capo di diffidare l'inadempiente, fissando un termine per l'attuazione.

Concessione della coltivazione una volta accertata la coltivabilità del giacimento.

Viene sancito il concetto, conformemente alle modalità operative e finalità poste a scopo delle ricerche (vedi articolo 10), che un giacimento può essere accordato in concessione qualora sia stata accertata la coltivabilità e cioè quando dagli elementi acquisiti in fase di ricerca, risulti una dimostrata possibilità di impostare su rispondenti razionali basi tecniche ed economiche una attività mineraria industriale di coltivazione del giacimento stesso.

La necessità di incrementare ed indirizzare alla ricerca di nuove entità minerarie tutte le possibili iniziative pubbliche e private determina l'indispensabile presupposto di assicurare al ricercatore la certezza di acquisire la concessione del giacimento ritrovato.

Ciò è assolto dall'articolo 35 ove è riconosciuto il diritto di priorità al ricercatore nell'assegnazione della concessione.

Diritti di priorità del concessionario.

Sovente la presenza di una attività mineraria, che costituisce di per sé un indizio positivo, richiama nelle zone adiacenti iniziative di ricerca. Questo è senz'altro un fattore favorevole che può dare luogo a ritrovamenti di nuove mineralizzazioni tali da comportare la creazione di altre entità industriali autonome.

Senonché può anche verificarsi, e non è infrequente, che la ricerca individui zone marginali o complementari di un giacimento che debordano dall'area di una concessione e che per la loro entità o dislocazione debbono, in osservanza di una basilare razionalità tecnica ed economica, essere inserite nella preesistente attività della adiacente concessione.

In tali casi è necessario di fare prevalere l'interesse generale di non danneggiare il giacimento e di non creare situazioni di danno e pericolosità nelle lavorazioni.

La gravità delle conseguenze di una irrazionale ripartizione dei giacimenti trova chiaro riscontro, anche se diversamente originata, nella situazione di alcune concessioni di zolfo nel bacino minerario nisseno e di pirite in Maremma.

L'articolo prevede dunque, nelle condizioni citate, l'assegnazione in concessione della nuova entità al coltivatore che già esplica la propria attività nella adiacente zona.

È evidente che al ricercatore dovrà essere adeguatamente corrisposto dal concessionario, oltre che l'indennizzo, anche un corrispettivo ed un premio.

Durata della concessione.

La mancanza di un termine sulla temporaneità di vigenza delle concessioni costituisce nella legge esistente una lacuna, che può causare determinazioni tali da praticamente annullare l'appartenenza dei giacimenti allo Stato.

In relazione a ciò, viene quindi posto il limite massimo di anni 30.

Tale periodo è commisurato al lento sviluppo nel tempo della intrapresa in conseguenza delle intrinseche caratteristiche e difficoltà dei lavori minerari.

È stata anche tenuta presente la necessità di consentire, il recupero nel tempo dei notevoli investimenti richiesti dagli impianti minerari, a fronte dei ristrettissimi margini di utile e perdite di esercizio che la particolare situazione concorrenziale determina nelle produzioni minerarie.

L'articolo prevede anche il rinnovo della concessione: atto razionale e conveniente qualora il concessionario abbia nel precedente periodo di vigenza assolto rispondentemente i suoi compiti.

Viene precisato il concetto di « pertinenza » che nell'esistente legislazione è quanto mai indefinito.

La lavorazione di un giacimento subisce nel tempo sostanziali variazioni in dipendenza della dislocazione, della quantità e della qualità delle masse di minerale al momento in coltivazione, nonché per l'apporto di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavoro.

Ne consegue una situazione, pressoché continua, di adeguamento comportante modifiche negli impianti e nelle attrezzature e quindi anche nelle pertinenze.

È evidente che in una tale condizione dinamica l'assegnazione a pertinenze di una determinata cosa può avere solo valore temporaneo, e cioè fino a quando detta cosa trova adeguato inserimento ed utilizzo nel ciclo produttivo della miniera.

D'altro lato quanto sopra trova rispondenza ed integrazione nelle prescrizioni dell'articolo 53, dove viene sancito per il concessionario l'obbligo di esercire la miniera con mezzi *efficienti* ed *adeguati* alla razionalità di lavorazione ed all'importanza del giacimento.

La disposizione – analoga a quella in atto – di dover presentare annualmente, da parte del concessionario, il programma dei lavori (articolo 55) ha principalmente lo scopo di controllare l'osservanza di quanto prescritto all'articolo 53 e di conoscere agli effetti statistici e previsionali l'entità della produzione.

È però indubbio che possono intervenire prevalenti fattori di carattere nazionale in relazione ai quali sia necessario incrementare o deprimere la produzione di un determinato minerale.

In tali casi, evidentemente di carattere eccezionale, lo Stato deve avere, nell'interesse generale, la facoltà di poter regolare la produzione delle miniere richiedendo ai concessionari le inerenti variazioni dei programmi annuali (articolo 56).

Questo comporta però, nell'ambito di ciascuna coltivazione, di discostarsi da quelle rispondenti ed adeguate modalità di esercizio sulle quali ai sensi dell'articolo 53 il coltivatore ha dovuto impostare le proprie lavorazioni.

Una sostanziale variazione dell'entità produttiva determina quindi modifiche agli impianti, nuove organizzazioni ed incrementi dei costi industriali, i cui oneri non è equo che refluiscano sul coltivatore.

In relazione a ciò viene previsto da parte dello Stato l'adozione di facilitazioni finanziarie e ancor più sgravi tributari e di tariffe, nonché l'esecuzione di infrastrutture in maniera tale da riportare l'esercizio della miniera nelle giuste condizioni economiche.

Tra le cause che determinano la cessazione della concessione è necessario prevedere anche l'esaurimento dell'oggetto che ha dato luogo alla concessione stessa, e cioè il giacimento.

Evidentemente la predetta cessazione della concessione e di tutti gli inerenti effetti potrà avere sanzione solo dopo l'accertamento e la constatazione da parte delle autorità competenti.

Ciò nondimeno si è ritenuto logico che il distretto minerario autorizzi, dalla data della richiesta, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza durante il periodo di sospensione dell'esercizio della miniera in attesa del suaccennato provvedimento di dichiarazione di estinzione della concessione.

Nel periodo di vigenza di una concessione possono intervenire, senza altra possibilità di soluzione, importanti motivi di pubblico interesse per l'area concessa, preminenti rispetto a quelli minerari.

In tale caso lo Stato deve avere la facoltà di annullare, con la revoca della concessione, i vincoli che impediscono l'attuazione di una opera indispensabile e di maggiore utilità agli interessi generali.

È naturalmente equo che al concessionario revocato venga corrisposto un adeguato indennizzo.

Viene ribadito il principio contenuto nell'articolo 2, penultimo comma, riguardante l'appartenenza ai proprietari del terreno dei giacimenti da cava (articolo 826 del Codice civile) e quindi il diritto dei proprietari stessi alla coltivazione.

Ciò nondimeno questa deve avere adeguato sviluppo, tenuto presente l'interesse generale del paese alla valorizzazione dei beni da cava; in difetto la coltivazione viene trasferita a terzi (articolo 76).

Onorevoli colleghi ! Il proponente si augura di avere chiaramente illustrato la proposta che si onora sottoporre alla vostra approvazione, nei principî ai quali è ispirata e nelle finalità che essa si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Materie di applicazione della legge.

Sono regolate dalla presente legge l'indagine, la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle forze endogene suscettibili di utilizzazione industriale.

La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi restano disciplinate dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, integrata dalle disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

ART. 2.

Classificazione dei giacimenti.

I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in due categorie: giacimenti da miniera e giacimenti da cava.

Sono giacimenti da *miniera* quelli di cui alle seguenti lettere:

a) minerali impiegabili per l'estrazione dei metalli e metalloidi; fosfati; sali alcalini e magnesiaci; bauxite; leucite; fluorina.

b) combustibili fossili.

c) minerali radioattivi.

d) idrocarburi liquidi e gassosi.

e) gas e vapori endogeni.

f) allumite; grafite; miche; feldspati; caolino; bentonite; argille smetiche; argille e terre acolinari con grado di refrattarietà di 1630°; pietre preziose e semipreziose; minerali di berillio; corindone; magnesite; baritina; celestina; talco; amianto.

g) marne da cemento; pietra litografica.

h) asfalti e scisti bitumosi.

Sono giacimenti da *cava* quelli di cui alle seguenti lettere:

i) materiali litoidi per costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie ed idrauliche.

l) terre coloranti; farine fossili; quarzo; sabbie silicee; pietre molate; pietre coti.

m) torbiere.

I giacimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono di interesse nazionale, quelli di cui alle lettere residue dell'elenco precedente sono di interesse locale.

I giacimenti da miniera appartengono allo Stato; i giacimenti da cava al proprietario del terreno, in cui si rinvengono o sono situati, con riserva all'autorità ministeriale competente di sottrarne al proprietario la disponibilità in caso di mancato o insufficiente sfruttamento.

I giacimenti da miniera e da cava, situati o rinvenuti nei territori delle Regioni ad autonomia speciale, possono essere disciplinati dalle medesime Regioni nei limiti delle potestà loro concesse dai rispettivi Statuti e dalle norme di attuazione.

ART. 3.

Giudizio di appartenenza e variazioni alla classificazioni dei giacimenti.

In caso di dubbio sull'appartenenza di una sostanza minerale alle classificazioni stabilite dall'articolo 2, si provvede con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, anche su richiesta degli interessati, udito il Consiglio superiore delle miniere.

Le variazioni alla classificazione dei giacimenti di cui al suddetto articolo 2, sia per stabilire il passaggio di una sostanza minerale dall'una all'altra categoria, sia per includere in esse nuove sostanze minerali, sono disposte con motivato decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministro per l'industria e per il commercio; udito il Consiglio superiore delle miniere.

TITOLO II.

LE LAVORAZIONI MINERARIE

ART. 4.

Classificazione delle attività minerarie.

Le attività minerarie, disciplinate dalle presenti norme, comprendono: lavori di indagine; lavori di ricerca; lavori di coltivazione.

CAPO I.

DELLA INDAGINE MINERARIA

ART. 5.

Indagine mineraria.

L'indagine mineraria è rivolta a compiere studi sulla natura geologica e geofisica del terreno prescelto e sulla composizione chimico-fisica del sottosuolo, al fine di individuare aree minerarie per le quali sia preve-

dibile una ricerca operativa con risultati positivi.

L'attività di indagine mineraria è libera, e può essere svolta tanto dallo Stato quanto da altri soggetti pubblici e privati.

ART. 6.

Indagine mineraria svolta dallo Stato.

Lo Stato può svolgere indagini minerarie estese a tutto il territorio nazionale mediante attività diretta o affidata ad altri soggetti pubblici o privati, con incarico da conferirsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

I programmi e le direttive per l'indagine mineraria da svolgersi direttamente o per conto dello Stato sono stabilite dal Ministro per l'industria e per il commercio, conforme parere del Consiglio superiore delle miniere. I risultati conseguiti da tali indagini devono essere resi pubblici periodicamente, a cura del Ministero per l'industria e per il commercio.

Qualora l'indagine mineraria venga svolta in terreni non appartenenti allo Stato, prima di dare inizio alle inerenti operazioni, si dovrà notificare ai proprietari dei terreni stessi il decreto ministeriale che autorizza l'indagine con l'indicazione della durata. Il termine per il compimento o la prosecuzione dell'attività di indagine potrà venire prorogato con decreto ministeriale, uditi, se del caso, i proprietari interessati.

Effettuata la notifica del decreto ministeriale, i proprietari e i possessori del terreno e del sottosuolo non potranno opporsi in alcun modo allo svolgimento dell'attività di indagine.

L'attività di indagine svolta direttamente o per conto dello Stato non esclude attività di indagine effettuata da altri soggetti, sui medesimi terreni prescelti per l'attività stessa e può esservi esperita contemporaneamente.

ART. 7.

Indagine mineraria svolta da altri soggetti.

L'indagine mineraria svolta da altri soggetti, pubblici e privati, non può effettuarsi senza il consenso del proprietario del terreno o del sottosuolo, cui si riferiscono gli studi relativi.

Nel caso in cui il consenso non venga ottenuto o sia ritirato o venga a cessare per decorrenza del termine assegnato dai proprietari interessati all'indagatore, lo svolgimento dell'attività di indagine potrà venire autorizzata dall'Ingegnere capo del Distretto minerario,

in cui ricade il terreno o il sottosuolo prescelto.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da sufficiente documentazione per comprovare l'idoneità professionale dell'indagatore, da un piano della indagine proposta e dalla indicazione sulla prevedibile durata.

L'autorizzazione all'attività di indagine relativa al terreno o al sottosuolo prescelti scadrà al termine in essa indicato. La stessa autorizzazione potrà essere prorogata con apposizione di altro termine, udito il proprietario del terreno.

L'autorizzazione all'attività di indagine non è cedibile, né trasmissibile.

Effettuata la comunicazione dell'autorizzazione predetta ai proprietari del terreno prescelto, né i proprietari né i possessori potranno opporsi in qualsiasi modo allo svolgimento dell'attività di indagine.

Per i medesimi terreni prescelti potranno concedersi plurime autorizzazioni a favore di soggetti diversi.

I provvedimenti in materia dell'Ingegnere capo del distretto minerario potranno venire impugnati con ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio.

ART. 8.

Risarcimento per l'attività di indagine.

Chi svolge attività di indagine mineraria è tenuto a risarcire i guasti del terreno e le perdite per mancato godimento del suolo, in cui l'indagine viene o è stata effettuata.

A garanzia del risarcimento, l'Ingegnere capo del distretto minerario, che rilascia l'autorizzazione, potrà prescrivere il deposito di una congrua somma, a titolo di cauzione.

Nel caso di mancato accordo coi proprietari o possessori del terreno, la liquidazione del risarcimento, nella estensione suddetta, verrà disposta dall'Ingegnere capo del distretto minerario competente o dal Ministro per l'industria e per il commercio, se l'attività di indagine sia stata svolta direttamente o per conto dello Stato, uditi in ogni caso gli interessati.

La previa liquidazione in via amministrativa del risarcimento per l'attività di indagine è condizione necessaria per esperire l'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di determinare l'ammontare del risarcimento. L'azione si prescrive, se non venga proposto entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione in via amministrativa.

ART. 9.

Irrilevanza dell'attività di indagine ai fini di altre attività minerarie.

Nessun lavoro od alcuna operazione di indagine, da chiunque eseguiti, comporta vincoli sui relativi terreni, né preferenze di assegnazione ai fini delle altre attività minerarie di ricerca e di coltivazione.

CAPO II.

DELLA RICERCA MINERARIA

ART. 10.

Attività e fasi di ricerca mineraria.

L'attività di ricerca mineraria è rivolta al ritrovamento e all'accertamento delle caratteristiche di giacimenti di sostanze minerali, o delle energie del sottosuolo, per consentirne la valutazione agli effetti della coltivabilità e produttività.

La ricerca mineraria si distingue in due fasi: una prima, da effettuarsi con i mezzi geologici, geofisici, meccanici (perforazioni) necessari ad individuare l'esistenza e conformazione del giacimento minerario; una seconda, diretta ad individuare la consistenza e le caratteristiche del giacimento minerario, da eseguirsi anche mediante scavi di gallerie, lavori minerari a giorno e in sotterraneo, prove di laboratorio o pilota per il trattamento del minerale e quant'altro occorra per acquisire gli elementi tecnici ed economici per la valutazione di cui al comma precedente.

La ricerca mineraria può essere svolta dallo Stato e da soggetti pubblici e privati, muniti di permesso così per la prima come per la seconda fase di ricerca.

ART. 11.

Ricerca mineraria svolta dallo Stato.

Lo Stato può svolgere ricerche minerarie in qualsiasi parte del territorio nazionale mediante servizi appositamente attrezzati, o incaricando soggetti pubblici e privati.

Le ricerche minerarie svolte direttamente o per conto dello Stato sono da attuarsi in base a programmi e direttive stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, udito il Consiglio superiore delle miniere, da pubblicarsi a cura del Ministero per l'industria e per il commercio.

Le aree destinate a tali ricerche debbono venire indicate e delimitate in apposito decreto del Ministro suddetto, udito il Consiglio

superiore delle miniere, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il decreto inoltre fisserà il termine di inizio delle operazioni di ricerca, quello della loro durata e i tempi della loro attuazione, in conformità di quanto previsto per la ricerca mineraria svolta da soggetti pubblici e privati.

La notificazione del decreto predetto ai proprietari e possessori dei terreni, destinati alla ricerca mineraria, impone loro di sopportare la ricerca stessa, senza opposizione alcuna ai lavori e alle operazioni relative.

Le ricerche minerarie disposte dallo Stato non sono soggette alle limitazioni di aree di cui ai seguenti articoli 14 e 15.

I risultati delle ricerche dovranno essere resi pubblici a cura del predetto Ministero.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca, i servizi statali relativi e i soggetti operanti per conto dello Stato sono sottoposti agli obblighi e alle cause di decadenza previste dagli articoli seguenti per i soggetti pubblici e privati muniti di permesso per la ricerca mineraria. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, che comportano decadenza dall'attività di ricerca, le aree relative dovranno essere considerate disponibili per ricerche minerarie a richiesta di altri soggetti.

L'incarico di ricerche minerarie, da effettuarsi per conto dello Stato, viene disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, previa pubblica offerta e giudizio comparativo tra i soggetti che abbiano comunicato di accettarla. Le spese per tali ricerche gravano interamente sullo Stato.

Nel decreto di conferimento dell'incarico può essere stabilito che in caso di risultato positivo e nella piena osservanza degli obblighi relativi alla ricerca, il soggetto incaricato sia ammesso a far valere il diritto di preferenza nella assegnazione della coltivazione del giacimento, di cui all'articolo 18 della presente legge. Può anche essere stabilito e determinato nel suo ammontare un compenso per l'attività di ricerca.

ART. 12.

Ricerca mineraria svolta da altri soggetti. Permesso per la ricerca.

Coloro che intendono effettuare ricerche minerarie di prima e di seconda fase debbono munirsi di un permesso per la ricerca, rilasciato dall'Ingegnere capo del distretto minerario, se la ricerca abbia ad oggetto sostanze minerali di interesse locale, dal Ministro per l'industria e per il commercio, se la ricerca abbia per oggetto sostanze di interesse nazionale.

Per il rilascio del permesso alla ricerca mineraria, i soggetti interessati debbono presentare domanda all'autorità competente, accompagnata da documentazione idonea a comprovare la capacità professionale, la disponibilità dei mezzi economici per effettuare la ricerca e un piano di massima della stessa. La sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica dei richiedenti è rimessa al giudizio insindacabile dell'autorità.

Delle domande presentate per ottenere permessi a ricerche minerarie va data comunicazione, a cura delle autorità competenti per il rilascio del permesso, alle Camere di commercio, industria e agricoltura interessate e ai comuni nel cui territorio sono situati i terreni indicati per la ricerca. Gli Enti suddetti possono proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Per il rilascio di permessi relativi a terreni situati in zone del territorio nazionale che interessano la difesa del Paese, dovrà essere interpellata previamente l'Amministrazione della difesa.

Le autorità richieste per il rilascio dei permessi dovranno assumere le rispettive determinazioni entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

I provvedimenti che concedono o negano il rilascio dei permessi per la ricerca sono definitivi.

ART. 13.

Diritto al permesso di ricerca di seconda fase.

Il ricercatore che abbia ottenuto il permesso alla ricerca mineraria di prima fase ha diritto al rilascio del permesso alla ricerca di seconda fase, quando, all'atto della relativa domanda, comprovi di aver compiuto i lavori previsti per la ricerca di prima fase.

ART. 14.

Estensione delle aree destinate alla ricerca mineraria.

I permessi per la ricerca mineraria vengono rilasciati per aree delimitate e non superiori nel loro massimo a 1.000 ettari.

Ai fini del rilascio dei permessi per ricerca di sostanze minerali di interesse locale, nel caso in cui l'indicata area di ricerca ricada entro il territorio di competenza di più distretti minerari, è competente l'Ingegnere capo del distretto minerario nel cui territorio sia compresa la parte maggiore dell'area indicata, considerata pari alla sua massima estensione di 1.000 ettari.

ART. 15.

Cumulabilità dei permessi per la ricerca.

Uno stesso soggetto può ottenere, nell'ambito di un distretto minerario, il rilascio di più permessi per la ricerca mineraria, ma non oltre il numero massimo di cinque permessi per ciascuno dei minerali indicati alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'articolo 2; di dieci permessi per ciascuno dei minerali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, esclusi i sali alcalini e magnesiaci; di venti permessi per i sali magnesiaci e alcalini; di trenta permessi per ciascuno dei minerali di cui alle lettere *b*) ed *e*) dell'articolo 2.

Fermo il limite massimo di estensione dell'area di ricerca di cui all'articolo precedente, i permessi per la ricerca cumulabili potranno venire rilasciati sia per aree contigue, come per aree situate in luoghi diversi.

I permessi per ricerca mineraria rilasciati oltre i limiti massimi suddetti, e quindi per estensione di aree superiori rispettivamente a 5.000, 10.000, 20.000 e 30.000 ettari, sono nulli di diritto e non possono dar luogo a risarcimento di sorta, anche se la nullità venga rilevata a distanza dal loro rilascio.

Il soggetto che inoltri più domande per ottenere il rilascio di permessi minerari è responsabile dell'avverarsi del cumulo di permessi, che abbia superato i limiti massimi sopra indicati, e ove non ne abbia fatto tempestiva denuncia all'autorità competente verrà dichiarato decaduto dal permesso che ha determinato il superamento del limite.

Nell'eventualità che in seguito a pluralità di domande di rilascio di permessi per ricerche minerarie, i richiedenti venissero ad ottenerne un numero tale da superare i limiti massimi suddetti, essi dovranno comunicare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio, a quali permessi intendano rinunciare per rimanere entro i limiti massimi sopra indicati.

I limiti massimi di cumulo di permessi richiesti da società si applicano anche nei confronti dei permessi richiesti da soci delle società, e dalle società sottoposte a controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

ART. 16.

Limiti temporali del permesso per la ricerca.

I permessi per la ricerca mineraria di prima fase sono concessi per la durata di due anni, rinnovabile per altri due anni, salvo proroga da richiedersi almeno tre mesi prima del termine di scadenza.

La proroga potrà venire consentita quando il richiedente abbia regolarmente adempiuto agli obblighi di cui agli articoli seguenti e la ricerca abbia già condotto a risultati positivi. Potrà altresì venire accordata se i lavori di ricerca vennero sospesi per causa di forza maggiore.

I permessi per la ricerca di seconda fase sono concessi per una durata di anni tre, rinnovabile per altri tre anni, salvo proroga da richiedersi nel termine e da accordarsi alle condizioni sopra indicate per i permessi per la ricerca di prima fase.

ART. 17.

Esclusività e trasmissibilità dei permessi per la ricerca mineraria.

Chi ha ottenuto permessi per la ricerca mineraria ha diritto di effettuare le operazioni di ricerca sull'area indicata in maniera esclusiva. Tuttavia, entro il perimetro dell'area destinata alla ricerca, potrà concedersi altro permesso per ricerca mineraria di sostanza diversa da quelle oggetto dei permessi già rilasciati e sempre che i lavori di ricerca del secondo permesso siano compatibili con lo svolgimento di quelli connessi ai permessi già rilasciati.

In caso di conflitto tra ricercatori, la decisione della controversia è rimessa all'autorità che ha rilasciato i relativi permessi.

I permessi per le ricerche minerarie sono trasmissibili ad altri soggetti, ma previo consenso dell'autorità che ebbe a rilasciarli, la quale dovrà assicurarsi che il soggetto destinato a divenire titolare possegga i requisiti di cui all'articolo 12.

La trasmissione di un permesso per la ricerca mineraria altrimenti disposta tra le parti interessate non produce alcun effetto.

ART. 18.

Preferenza del concessionario della coltivazione di giacimento minerario.

Quando una ricerca mineraria risulti interessare la coltivazione di un giacimento minerario e per essa vengano indicate aree adiacenti al giacimento stesso, il permesso per la ricerca mineraria dovrà venire accordato con preferenza al concessionario della coltivazione del giacimento, previa richiesta e dimostrazione da parte del concessionario che la ricerca mineraria ridondi a giovamento della coltivazione e della valorizzazione del giacimento.

ART. 19.

Contenuto del provvedimento di permesso.

I provvedimenti di permesso per ricerche minerarie dovranno indicare il nominativo del soggetto cui il permesso viene rilasciato; la sostanza minerale oggetto della ricerca; il terreno destinato alle operazioni di ricerca e il nominativo del proprietario; la delimitazione dell'area sulla quale la ricerca è da effettuarsi e la sua estensione; la data per l'inizio delle operazioni e dei lavori di ricerca; il termine di durata del permesso, di prima o di seconda fase; l'ammontare del canone per il godimento del permesso.

ART. 20.

Obblighi del ricercatore.

Ottenuto il rilascio del permesso, e salvo che non se ne sia anticipata la comunicazione all'atto della richiesta, il titolare del permesso dovrà immediatamente comunicare all'autorità competente il programma dei lavori di ricerca da eseguirsi nel primo anno di esercizio del permesso.

I lavori di ricerca dovranno venire iniziati nel termine indicato nel permesso.

Ogni sei mesi dall'inizio dei lavori il titolare del permesso è tenuto a dar notizia all'autorità competente del corso dei lavori, delle operazioni di ricerca e dei risultati conseguiti.

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni anno di durata del permesso, il ricercatore dovrà comunicare il programma dei lavori e delle operazioni di ricerca da eseguirsi per l'anno futuro.

ART. 21.

Canone per il godimento del permesso.

Il godimento di un permesso di ricerca è sottoposto al versamento di un canone annuo, da stabilirsi nel suo ammontare nel provvedimento di autorizzazione e che sarà di lire 160 per ettaro dell'area destinata alla ricerca.

ART. 22.

Domanda di riduzione dell'area di ricerca.

Durante lo svolgimento dei lavori e delle operazioni di ricerca, il titolare del permesso potrà richiedere una riduzione dell'area di ricerca, con susseguente diversa delimitazione dell'area stessa.

L'autorità competente è tenuta a pronunciarsi sulla domanda relativa entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

ART. 23.

Divieto di modificare il contenuto della ricerca e di asportare le sostanze minerali.

Al titolare del permesso per ricerca mineraria è vietato eseguire ricerche per sostanze minerali diverse da quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione.

È vietato altresì asportare o utilizzare le sostanze minerali risultanti dai lavori di ricerca, se non col previo consenso dell'autorità competente.

ART. 24.

Incentivi per la ricerca mineraria.

Quando la ricerca mineraria si rivolga a determinate sostanze minerali, di cui si riconosce l'interesse ad incrementare la produzione nel quadro della programmazione economica nazionale, potranno essere disposti incentivi all'iniziativa privata, anche mediante la creazione o la facilitazione di infrastrutture, quali strade di accesso ai terreni di ricerca, acquedotti, elettrodotti, scoli di acque ed altro, nonché accordando agevolazioni di carattere tributario o riduzioni tariffarie per prestazioni fornite da enti statali o parastatali.

I provvedimenti relativi saranno proposti dal Ministro per l'industria e per il commercio d'intesa con i Ministri interessati, udito il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 25.

Effetti del permesso per la ricerca nei confronti dei proprietari e possessori dei terreni.

I proprietari e i possessori dei terreni compresi nell'area di ricerca indicata e delimitata nel provvedimento di autorizzazione non possono opporsi ai lavori e alle operazioni di ricerca.

È in facoltà del ricercatore di far notificare in copia autentica il provvedimento di autorizzazione ai proprietari e ai possessori dei terreni compresi nell'area di ricerca; essi hanno comunque diritto di prenderne visione, a richiesta.

ART. 26.

Risarcimento per i lavori e le operazioni di ricerca.

Chi svolge attività di ricerca mineraria è tenuto a risarcire i guasti del terreno e del sottosuolo, le perdite per mancato godimento

del suolo nei terreni in cui la ricerca viene o è stata condotta.

A garanzia di tale risarcimento, l'autorità che rilascia il permesso potrà prescrivere il deposito di una congrua somma a titolo di cauzione.

Nel caso di mancato accordo coi proprietari o possessori del terreno o del sottosuolo, la liquidazione del risarcimento, nella estensione suddetta, verrà disposta dall'Ingegnere capo del distretto minerario competente o dal Ministro per l'industria e per il commercio se l'attività di ricerca si riferisca a sostanze minerali di interesse nazionale, uditi in ogni caso gli interessati.

La previa liquidazione in via amministrativa del risarcimento per l'attività di ricerca mineraria costituisce condizione necessaria per esperire azione avanti l'Autorità giudiziaria al fine di determinare l'ammontare del risarcimento. L'azione si prescrive, se non venga iniziata entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione in via amministrativa.

ART. 27.

Sospensione del permesso.

I permessi per le ricerche minerarie possono essere sospesi dalle autorità che li hanno rilasciati quando sia stata disposta la sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 672, secondo comma, del Regolamento di polizia mineraria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La sospensione del permesso è revocata dalle stesse autorità che l'hanno disposta, quando il permissionario abbia dimostrato di avere ottemperato ai precetti previsti dal medesimo articolo 672 del Regolamento di polizia mineraria.

ART. 28.

Cessazione dei permessi.

I permessi per le ricerche minerarie cessano:

a) per scadenza del termine in essi indicato;

b) per rinuncia del ricercatore;

c) per revoca da parte dell'autorità competente;

d) per decadenza.

ART. 29.

Della scadenza del termine del permesso.

Alla scadenza del termine indicato nel provvedimento di autorizzazione, qualora il permesso non sia stato rinnovato o prorogato,

il titolare del permesso è obbligato a lasciare libera l'area di ricerca, sgombrandola dagli attrezzi e dagli impianti che vi abbia introdotto.

ART. 30.

Della rinuncia al permesso.

Il ricercatore può rinunciare in qualsiasi tempo alla ricerca mineraria, dandone comunicazione all'autorità che ebbe a rilasciargli il permesso relativo.

Nessuna condizione può venire apposta all'atto di rinuncia.

L'autorità competente deve comunicare all'interessato di aver preso atto della rinuncia alla ricerca mineraria autorizzata, accertandone la regolarità. Dalla data di questa comunicazione l'area destinata alla ricerca diventa disponibile, e il ricercatore è tenuto a liberarla dagli attrezzi e dagli impianti che vi abbia introdotto.

ART. 31.

Della revoca del permesso.

I permessi per ricerche minerarie possono essere revocati dalle autorità che li hanno rilasciati per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico. Non può costituire ragione di revoca l'intento di sostituire il ricercatore autorizzato con ricercatori operanti per conto dello Stato, potendosi a tal fine tempestivamente stabilire una ricerca mineraria ai sensi del precedente articolo 11.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

La revoca comporta per il ricercatore il diritto di pretendere una indennità corrispondente al valore degli impianti effettuati e delle opere utili ed un premio per i risultati conseguiti.

Le controversie sulla indennità e sul premio sono attribuite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma possono essere deferite su accordo delle parti interessate ad un collegio arbitrale, composto e operante ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 32.

Della decadenza del permesso.

Il ricercatore decade dal permesso quando:

a) i lavori e le operazioni di ricerca non siano stati iniziati nel termine fissato nel provvedimento di autorizzazione;

b) non sia stato corrisposto all'Amministrazione il canone annuo, stabilito dall'articolo 20, previa intimazione al suo versamento;

c) il ricercatore, nonostante diffida, non abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere ogni sei mesi dettagliata relazione sul corso dei lavori e delle operazioni di ricerca e dei risultati conseguiti;

d) il ricercatore abbia eseguito lavori e operazioni di ricerca diverse da quelle indicate nei programmi di lavori e per sostanze minerali diverse da quelle per le quali furono rilasciati i permessi;

e) il ricercatore sia incorso in una infrazione delle norme di polizia mineraria, di cui all'articolo 671, primo comma del Regolamento di polizia mineraria, approvato con decreto del Capo dello Stato 9 aprile 1959, n. 128, per la quale sia stato inoltrato rapporto all'autorità giudiziaria e questa ne abbia pronunciato condanna definitiva.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, previa contestazione degli addebiti al ricercatore, udito il Consiglio superiore delle miniere. Il ricercatore è ammesso a presentare proprie controdeduzioni, entro dieci giorni dalla contestazione degli addebiti.

Per la decadenza da permessi rilasciati dall'Ingegnere capo di un distretto minerario, la dichiarazione relativa viene promossa dallo stesso ingegnere.

In nessun caso il ricercatore dichiarato decaduto è ammesso a pretendere indennità o premi dall'Amministrazione o dagli eventuali successivi ricercatori.

ART. 33.

Conseguenze della cessazione del permesso.

Ove il ricercatore non provveda alla liberazione dell'area di ricerca dagli attrezzi ed impianti che vi sono stati introdotti, l'Amministrazione può disporne la rimozione d'ufficio, a spese del ricercatore.

Gli attrezzi e gli impianti predetti potranno tuttavia essere rilevati dall'eventuale nuovo ricercatore, corrispondendone il valore al momento dell'acquisto.

All'eventuale nuovo ricercatore che si avvalga di opere compiute dal precedente ricercatore, l'Amministrazione può imporre l'obbligo di versare a questi un compenso, il cui ammontare potrà venire stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

CAPO III.

DELLA COLTIVAZIONE DEI GIACIMENTI MINERARI

ART. 34.

Concessione della coltivazione di giacimenti minerari.

I giacimenti da miniera indicati nell'articolo 2 possono essere coltivati soltanto da chi abbia ottenuto un provvedimento di concessione.

Dei giacimenti da miniera deve essere accertata la esistenza e la coltivabilità da parte dell'autorità competente al rilascio del provvedimento di concessione, in base alle risultanze di una ricerca mineraria compiuta ai sensi dell'articolo 10.

Il rilascio del provvedimento di concessione è disposto su domanda del soggetto interessato, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, udito il Consiglio superiore delle miniere, se il giacimento comprende sostanze minerali di interesse nazionale; con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario, nel cui territorio si trovi situato totalmente o per la maggiore sua parte il giacimento, se questo comprende sostanze minerali di interesse locale.

ART. 35.

Soggetti legittimati alla domanda della concessione – Priorità del ricercatore.

Sono legittimati a presentare domanda per il rilascio del provvedimento di concessione le persone fisiche, le società in ogni forma costituite, gli enti pubblici o privati, che a giudizio dell'autorità competente posseggano idoneità tecnica e mezzi economici adeguati per realizzare la coltivazione richiesta.

Qualora il ricercatore risulti avere adempiuto agli obblighi previsti dalla presente legge per la ricerca mineraria e abbia avanzato domanda di coltivazione del giacimento, di cui sia stata già accertata l'esistenza e la coltivabilità ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, la coltivazione è assegnata al ricercatore medesimo.

Il diritto di priorità del ricercatore nei confronti di altri richiedenti ha effetto limitatamente alla estensione del permesso di ricerca mineraria di cui risulti munito e sempreché la domanda di coltivazione sia stata presentata non oltre sei mesi dal termine di vigenza del permesso di ricerca.

ART. 36.

Rinuncia alla priorità e diritti del ricercatore a un premio e a un corrispettivo.

Il ricercatore che abbia dichiarato di rinunciare alla priorità nell'assegnazione della coltivazione di un giacimento minerario, o non abbia tempestivamente presentato la domanda per ottenere la concessione, ha diritto a un premio adeguato alla importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, commisurato al valore delle opere eseguite e utilizzabili dal coltivatore del giacimento. La corresponsione del premio e del corrispettivo sono a carico del concessionario.

L'ammontare del premio e quello del suddetto corrispettivo vengono concordati tra il ricercatore e l'assegnatario della coltivazione, o, a richiesta di uno di essi, sono determinati dall'autorità che rilascia il provvedimento di concessione.

In difetto di accordo o nel caso di mancata accettazione della liquidazione stabilita dalle autorità amministrative, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria o far ricorso ad un arbitrato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, per ottenere la determinazione dell'ammontare del premio e del corrispettivo.

ART. 37.

Diritto di priorità del concessionario.

Qualora in area adiacente ad una concessione mineraria venga scoperto un giacimento minerario, per lo sfruttamento del quale risulti evidente l'utilità economica e la razionalità di una coltivazione congiunta a quella di un giacimento già assegnato, il coltivatore di quest'ultimo ha facoltà di pretendere l'assegnazione in coltivazione del nuovo giacimento, con diritto di priorità sulle domande di altri concorrenti.

Il concessionario che abbia ottenuto l'inclusione nella propria concessione del nuovo giacimento, è tenuto ad indennizzare il ricercatore, che ne avesse richiesta la coltivazione, oltre il versamento del premio e del corrispettivo, di cui al precedente articolo 36.

La liquidazione dell'indennizzo potrà venire rimessa, a richiesta anche di una sola delle parti, alle autorità amministrative competenti, salvo adire l'autorità giudiziaria ordinaria o ricorrere ad un arbitrato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in caso di dissenso o mancata accettazione della liquidazione in via amministrativa.

ART. 38.

Contenuto della domanda di concessione.

La domanda per la coltivazione di un giacimento minerario, oltre comprovare l'idoneità tecnica e la disponibilità dei mezzi economici sufficienti per attendervi, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria e relazione conclusiva sulle risultanze della coltivabilità del giacimento con indicazione del cubaggio del materiale minerario accertato;

b) progetto di massima dei lavori da eseguire per la coltivazione, nel rispetto delle norme di cui al decreto presidenziale 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia mineraria.

ART. 39.

Istruttoria della domanda di concessione.

Le domande di concessione sono sottoposte ad istruttoria per accertare la sussistenza e la coltivabilità del giacimento, per valutare il piano di coltivazione e per un esame comparativo, in caso di plurime richieste per un medesimo giacimento.

Le autorità competenti per il rilascio del provvedimento di concessione, sono tenute a dare comunicazione delle domande alle Camere di commercio, industria e agricoltura e ai comuni, nel cui territorio risulta situato il giacimento minerario. Gli enti suddetti possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Per le domande relative a giacimenti minerari, situati in località interessanti la difesa nazionale, dovrà essere interpellata l'Amministrazione militare.

Qualora la domanda riguardi acque minerali e termali per uso sanitario, prima del rilascio del provvedimento di concessione dovrà essere udita l'autorità sanitaria competente.

Le autorità investite della domanda sono tenute ad assumere i provvedimenti conclusivi entro il termine massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

Le spese incontrate per l'istruttoria delle domande sono a carico del richiedente.

ART. 40.

Durata della concessione.

La concessione della coltivazione di un giacimento minerario non può venire accordata per una durata superiore ad anni trenta.

La concessione può essere rinnovata a richiesta del concessionario, con domanda presentata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Il rinnovo delle concessioni viene disposto dalle autorità competenti per il rilascio del provvedimento originario di concessione, e non può essere consentito se il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, o non abbia eseguito i lavori previsti nel programma relativo.

Il provvedimento di rinnovo della concessione può stabilire un termine di durata diverso da quello del provvedimento originario.

ART. 41.

Canone alla concessione.

Il concessionario è obbligato a corrispondere all'Amministrazione concedente un canone annuo, pari a lire 400 per ogni ettaro di superficie o sua frazione, compresi nel perimetro della zona costitutiva del giacimento minerario.

Il canone deve essere corrisposto anticipatamente, all'inizio del rapporto di concessione e ad ogni scadenza annuale del rapporto stesso.

ART. 42.

Contenuto del provvedimento di concessione.

Il provvedimento di concessione deve contenere:

a) la individuazione del giacimento minerario con indicazione delle sostanze minerali di cui consta e la dichiarazione della sua coltivabilità; la sua ubicazione e il perimetro della superficie che vi corrisponde o in cui comunque si estende la concessione;

b) il nominativo del titolare della concessione con il domicilio che per tale sua qualità abbia comunicato;

c) la durata della concessione;

d) l'ammontare del canone annuo, determinato ai sensi del precedente articolo 41;

e) l'ammontare del premio e del corrispettivo eventualmente dovuti al ricercatore, con menzione della richiesta di cui all'articolo 36.

Saranno acclusi al provvedimento di concessione la planimetria e il verbale di accertamento, e delimitazione del giacimento minerario.

ART. 43.

Pubblicazione e trascrizione dei provvedimenti di concessione.

Tutti i decreti di concessione sono pubblicati, a cura del Ministero per l'industria e per il commercio, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sono trascritti, a spese del concessionario, all'Ufficio delle ipoteche.

ART. 44.

Definitività dei provvedimenti di concessione rilasciati dall'Ingegnere capo del distretto minerario.

I provvedimenti di concessione per la coltivazione di giacimento minerario, rilasciati dall'Ingegnere capo del distretto minerario sono definitivi.

I provvedimenti con cui lo stesso Ingegnere rigetta la domanda di coltivazione sono impugnabili, entro trenta giorni dalla loro notifica, con ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide udito il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 45.

Cumulabilità e concomitanza di concessioni di coltivazione.

Possono essere rilasciate a un medesimo soggetto plurime concessioni di coltivazione per giacimenti minerali delle stesse o di altre sostanze minerali.

Entro il perimetro dell'area oggetto di una concessione di coltivazione, possono essere accordate altre concessioni di coltivazione per sostanze minerali diverse, a condizione che i lavori delle rispettive coltivazioni siano fra di loro compatibili. In tal caso, per il rilascio dei relativi provvedimenti di concessione dovrà essere udito il titolare della concessione già assegnata.

Qualora vi sia disaccordo tra gli interessati circa la compatibilità dei lavori delle rispettive coltivazioni, la composizione del conflitto è rimessa al Ministro per l'industria e per il commercio che decide, udite le ragioni delle parti e sentito il Consiglio superiore delle miniere, anche per le concessioni rilasciate o da rilasciarsi dall'Ingegnere capo del distretto minerario.

Il Ministro potrà disporre misure adeguate a contemperare le esigenze delle diverse lavorazioni; o delegare allo scopo l'Ingegnere capo del distretto minerario competente.

Il Ministro, riconosciuta la incompatibilità delle coltivazioni in conflitto, potrà pronunciare la decadenza della concessione di coltivazione, assegnata per ultima.

ART. 46.

Trasferimento della concessione. Diritti degli eredi.

Non è vietato il trasferimento della concessione di coltivazione di un giacimento minerario, ma esso non può avere alcun effetto senza il consenso dell'autorità competente per il rilascio del provvedimento di concessione.

Questa medesima autorità si assicura che il soggetto designato per il trasferimento della concessione possegga i requisiti di idoneità tecnica ed economica per potervi attendere, e procede alla volturazione del provvedimento di concessione.

In caso di morte del concessionario, gli eredi potranno richiedere il trasferimento della coltivazione del giacimento minerario, qualora ne facciano domanda all'autorità competente per il rilascio del provvedimento di concessione, entro quattro mesi dall'apertura della successione. Questa autorità li ammette al trasferimento, accertandone il possesso della idoneità tecnica ed economica per potere proseguire la coltivazione del giacimento minerario.

Se al concessionario succedano più eredi, questi dovranno costituirsi in società, secondo uno dei tipi previsti dall'articolo 2249, primo comma, del codice civile, per poter ottenere il trasferimento della coltivazione. I coeredi che non intendano partecipare alla società, avranno diritto ad un accrescimento delle rispettive quote ereditarie in relazione al valore del diritto di esercizio della concessione in trasferimento, nonché degli impianti effettuati nel giacimento dal concessionario.

Trascorso il termine per richiedere il trasferimento della coltivazione, i diritti degli eredi si intendono rinunciati, applicandosi le disposizioni relative alla rinuncia della concessione di cui all'articolo 65.

Gli eredi che non ottengano il trasferimento della coltivazione per difetto di idoneità tecnica ed economica o che non abbiano raggiunto l'accordo per costituirsi in società, hanno diritto al rimborso del valore degli impianti e delle opere utilizzabili da parte del nuovo concessionario, nonché ad una adeguata indennità.

L'ammontare dell'indennità potrà essere determinato dal Ministro per l'industria e per il commercio, a richiesta delle parti, o venire

rimesso ad un arbitrato, ferma, in ogni caso, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 47.

Effetti della concessione nei confronti dei proprietari e possessori dei terreni.

I decreti di concessione divengono efficaci nei confronti dei proprietari e possessori dei terreni, in cui sono situati i giacimenti minerari assegnati in coltivazione, dalla data della loro pubblicazione o da quella della loro notificazione, effettuata a cura degli interessati.

I suddetti proprietari e possessori non possono opporsi in alcun modo alle operazioni di delimitazione del giacimento, né all'apposizione di segni o termini per circoscriverne il perimetro, né ai lavori del concessionario, ferma restando da parte di questi l'osservanza delle disposizioni di polizia mineraria.

ART. 48.

Risarcimento ai proprietari e possessori dei terreni.

Il concessionario della coltivazione di un giacimento minerario è tenuto a risarcire i danni che l'occupazione, le operazioni e lavori di coltivazione causano ai proprietari e ai possessori dei fondi nei quali il giacimento è situato, nell'ambito della zona assegnata e delimitata.

In difetto di accordo tra gli interessati, ed a loro richiesta, la determinazione dell'ammontare della indennità suddetta è rimessa all'autorità, che rilascia il provvedimento di concessione.

In attesa della determinazione del risarcimento, i proprietari e i possessori possono chiedere il versamento di una somma a titolo di cauzione, che verrà stabilita, a loro richiesta, dall'autorità che rilascia il provvedimento di concessione.

Non accettandosi la liquidazione della indennità di risarcimento da parte dell'autorità amministrativa, gli interessati potranno rimetterne la determinazione dell'ammontare ad un arbitrato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, o adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 49.

Regime giuridico del giacimento minerario in concessione e delle sue pertinenze.

I giacimenti minerari, oggetto dei provvedimenti di concessione, sono considerati beni immobili e sottoposti alla regolazione di cui

all'articolo 826 del codice civile, salvo le diverse disposizioni della presente legge. Sono del pari considerati beni immobili e sottoposti alla regolazione predetta le pertinenze minerarie.

Sono considerati beni mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi e in genere quelle cose aventi una propria autonomia distinta dalla miniera e dal compendio dei beni necessari per l'attività estrattiva del minerale.

ART. 50.

Pertinenze minerarie.

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, i macchinari e in genere quelle cose mobili e immobili, che formano con la miniera un insieme strutturale, in quanto destinate in modo durevole, con un rapporto immediato ed attuale all'attività estrattiva del minerale.

La qualificazione pertinenziale del bene non esclude la persistenza della sua proprietà da parte del concessionario o di altro soggetto, e la facoltà di rivendicarla salvo le limitazioni stabilite dalla presente legge.

ART. 51.

Ipoteca mineraria.

I diritti del concessionario derivanti dallo sfruttamento della miniera e i beni pertinenziali sono passibili di ipoteca.

L'iscrizione della ipoteca è subordinata alla autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio o dell'Ingegnere capo del distretto minerario, a seconda della rispettiva competenza al rilascio del provvedimento di concessione.

Mancando la suddetta autorizzazione, la iscrizione ipotecaria è inefficace.

ART. 52.

Espropriazione nei confronti del concessionario.

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'industria e il commercio.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l'industria e il commercio, abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 35.

ART. 53.

Obbligo di mantenimento in esercizio della miniera.

Il concessionario è obbligato a tenere continuativamente in esercizio la miniera, coltivandone il giacimento con mezzi tecnici efficienti ed adeguati alla sua importanza, ma anche in relazione alle possibilità di mercato del minerale estratto.

L'estrazione delle sostanze minerali deve essere limitata a quelle indicate nel provvedimento di concessione. Tuttavia il concessionario può disporre di altre sostanze minerali, che risultano associate ai minerali, oggetto della concessione.

ART. 54.

Sospensione dell'esercizio della miniera.

Qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, le autorità governative, rispettivamente competenti al rilascio del provvedimento di concessione possono consentire alla richiesta del concessionario di sospendere l'esercizio della miniera.

Nel provvedimento di consenso saranno indicate la durata ed eventuali modalità della sospensione.

La sospensione può essere concessa in ogni caso dall'Ingegnere capo del distretto minerario quando venga richiesta per una durata non superiore ad un anno.

Il concessionario è responsabile della regolare manutenzione della miniera, durante il periodo di sospensione dei lavori di coltivazione.

ART. 55.

Tempi, modalità e varianti dei programmi dei lavori.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il concessionario è obbligato a presentare al distretto minerario, nella cui circoscrizione sia situato per la totalità o per la maggiore sua parte il giacimento minerario in concessione, il programma dei lavori che intende effettuare nell'anno successivo in relazione al mantenimento in esercizio della miniera di

cui al primo comma del precedente articolo 53.

I programmi dei lavori, che si riferiscono a sostanze minerali di interesse nazionale dovranno essere tempestivamente trasmessi al Ministero per l'industria e per il commercio, accompagnandoli, se del caso, con osservazioni.

Il Ministero stesso per le sostanze di interesse nazionale e il distretto minerario per le sostanze di interesse locale potranno richiedere o disporre d'ufficio varianti al programma presentato, ma non oltre il mese di febbraio. Decorso questo termine, senza che siano stati comunicati rilievi il programma dei lavori si intende definitivamente approvato.

Avverso le determinazioni dell'Ingegnere capo del distretto minerario in ordine a varianti del programma ed entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse al concessionario, è dato ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide udito il Consiglio superiore delle miniere.

Durante il periodo in cui il programma dei lavori si trovi contestato, l'autorità amministrativa, ove ritenga di sospendere l'obbligatorietà delle varianti disposte, dovrà stabilire, udito il concessionario, i lavori necessari per il mantenimento in esercizio della miniera.

ART. 56.

Lavori di coltivazione mineraria derivanti da programmazione nazionale.

Qualora per effetto di un provvedimento di programmazione nazionale il concessionario debba sottostare a programmi di lavoro diversi o più onerosi di quelli che avrebbe potuto proporre secondo il normale sviluppo di coltivazione del giacimento ai sensi dell'articolo 53, primo comma della presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio dovrà promuovere misure adeguate, in via legislativa o amministrativa, per agevolare e sovvenire all'adempimento dei lavori stessi. Tali provvedimenti potranno consistere in mutui o finanziamenti; esenzioni e riduzioni tributarie; facilitazioni o riduzioni tariffarie nelle forniture di elettricità o di altre forme di energia, nei servizi pubblici di trasporto e simili; nonché nel disporre le infrastrutture richieste per il migliore e razionale svolgimento dei lavori di coltivazione, mediante costruzione di strade, di acquedotti, di elettrodotti e impianti del genere e di raccordi ferroviari.

ART. 57.

Obbligo di trasmissione di dati statistici e informativi.

Il concessionario è obbligato a trasmettere agli uffici del distretto minerario, entro la cui circoscrizione è situato il giacimento in concessione, i dati statistici di cui sia richiesto e a fornire ogni altro elemento informativo.

ART. 58.

Ispezioni dell'autorità governativa.

Nell'esercizio della potestà di vigilanza sull'attività dei concessionari, le autorità governative possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle miniere.

In tal caso, il concessionario è tenuto a prestarsi con ogni mezzo allo svolgimento delle operazioni ispettive.

ART. 59.

Dichiarazione di opere di pubblica utilità.

Entro il perimetro del giacimento minerario indicato nel provvedimento di concessione, le opere e gli impianti necessari per il deposito, il trasporto e la preparazione delle sostanze minerali estratte; per la produzione e la trasmissione dell'energia e il transito dei materiali occorrenti all'esercizio della miniera; e, in genere, tutte le opere e gli impianti ritenuti necessari per la coltivazione del giacimento e la sicurezza della miniera sono considerati di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

In caso di contestazione circa la necessità e modalità delle opere o degli impianti suddetti, decide, udito il concessionario, l'autorità governativa rispettivamente competente al rilascio del provvedimento di concessione.

Quando le opere o gli impianti indicati nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi od installarsi fuori del perimetro del giacimento, il concessionario può ugualmente richiederne la dichiarazione di pubblica utilità. Sulla richiesta del concessionario si pronuncia il Ministro per l'industria e per il commercio, udito il Consiglio superiore delle miniere.

La dichiarazione di pubblica utilità è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio o dell'Ingegnere capo del distretto minerario, a seconda della rispettiva competenza in ordine alle sostanze minerali, oggetto del provvedimento di concessione.

Il decreto dell'Ingegnere capo del distretto minerario è provvedimento definitivo.

ART. 60.

Occupazione d'urgenza per dichiarazione di pubblica utilità.

Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità di opere e impianti, o accertata la sussistenza della pubblica utilità nelle opere e negli impianti di cui al primo comma del precedente articolo 59, il concessionario può richiedere l'occupazione d'urgenza delle aree rispettivamente necessarie.

L'occupazione d'urgenza è disposta, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con decreto del Ministro per l'Industria e per il commercio, o con decreto dell'Ingegnere capo del distretto minerario, a seconda che il giacimento minerario comporti l'estrazione di sostanze minerali di interesse nazionale o locale.

Il decreto dell'Ingegnere capo del distretto minerario è provvedimento definitivo.

ART. 61.

Cause di cessazione della concessione.

La concessione cessa:

a) per esaurimento del giacimento;
b) per scadenza del termine;
c) per rinuncia;
d) per revoca;
e) per decadenza.

ART. 62.

Esaurimento del giacimento.

Qualora il Ministero dell'industria e del commercio o il distretto minerario,, a seconda che si tratti di minerali di interesse nazionale o locale, abbia accertato, su richiesta del concessionario, che il giacimento minerario è esaurito, la concessione viene dichiarata estinta.

Il distretto minerario autorizza, dalla data della richiesta, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza durante il periodo di sospensione dell'esercizio della miniera in attesa del provvedimento della dichiarazione di estinzione della concessione.

Ricevuta comunicazione del provvedimento di estinzione, il concessionario cessante, in conformità ad apposito programma presentato al distretto minerario e da questo approvato, deve provvedere alla chiusura dei pozzi e delle gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Nel caso che il concessionario cessante non adempia in tutto o in parte alle necessarie opere di chiusura, l'Ingegnere capo del distretto minerario ne ordina, previa diffida, la esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

ART. 63.

Scadenza del termine.

La scadenza del termine indicato nel provvedimento di concessione, o del termine stabilito nel provvedimento di rinnovo, estingue la concessione.

Intervenuta la scadenza, è fatto divieto al concessionario di proseguire i lavori di coltivazione del giacimento e di alterare lo stato della miniera.

Entro sei mesi dal giorno di scadenza dei termini suddetti, il concessionario cessante deve consegnare al distretto minerario la miniera e le sue pertinenze. Durante tale periodo il concessionario è tenuto a custodire la miniera e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni, che gli siano impartite per la sicurezza e la conservazione della miniera stessa.

Se nel frattempo il giacimento minerario sia stato assegnato ad altro soggetto, l'autorità governativa, che ha disposto la nuova concessione, potrà ordinare che la consegna venga effettuata al nuovo concessionario, con l'intervento dell'Ingegnere capo del distretto minerario.

Qualora il concessionario cessante non abbia provveduto alla consegna della miniera nel termine sopra indicato, o non abbia ottemperato all'ordine di consegna al nuovo concessionario, l'apprensione della miniera verrà disposta d'ufficio.

Per contro, nel caso in cui, nonostante formale invito del concessionario cessante al destinatario della consegna, questa non abbia avuto luogo, il concessionario cessante, previa diffida all'Amministrazione governativa, potrà richiedere la rifusione delle spese e il risarcimento dei danni incontrati nella protratta custodia della miniera.

ART. 64.

Indennizzo al concessionario cessante per il trapasso delle pertinenze al nuovo concessionario.

Nel caso di assegnazione ad altro soggetto del giacimento minerario già in concessione, scaduta per decorrenza del termine, il concessionario cessante ha diritto a percepire

dal nuovo concessionario un indennizzo adeguato al valore delle pertinenze, che gli vengono trapassate.

Il diritto all'indennizzo si estingue, se la nuova assegnazione del giacimento avvenga dopo un quinquennio dalla scadenza del termine della concessione scaduta.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato dalle parti interessate e, in caso di mancato accordo, dall'autorità giudiziaria ordinaria adita. In questa ipotesi, a richiesta del concessionario cessante, l'Ingegnere capo del distretto minerario fisserà una somma da versarsi, a cura del nuovo concessionario, in un istituto di credito a titolo di garanzia, in attesa della determinazione giudiziale dello indennizzo.

ART. 65.

Rinuncia della concessione.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve presentarne dichiarazione all'autorità governativa competente, senza apporvi alcuna condizione.

Dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia è stata presentata, il concessionario si intende costituito custode della miniera, con divieto di proseguire nei lavori di coltivazione e di variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'Ingegnere capo del distretto minerario verifica eventualmente le condizioni della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione, che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione della miniera.

Qualora il concessionario rinunciante non si attenga ai divieti sopra indicati, l'Amministrazione, oltre l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 87, potrà ingiungergli il pagamento di una somma a titolo di risarcimento pari al valore dei minerali estratti e, in caso di variazione dello stato della miniera, obbligarlo alla rimessione nel pristino stato, da effettuarsi anche d'ufficio e a sue spese, se il concessionario rinunciante, previa diffida, non vi abbia ottemperato.

ART. 66.

Accettazione della rinuncia.

Per divenire efficace la dichiarazione di rinuncia deve essere accettata dal Ministro per l'industria e per il commercio, udito il Consiglio superiore delle miniere, o dall'Ingegnere capo del distretto minerario, a seconda della rispettiva competenza.

La rinuncia si intende comunque accettata trascorsi tre mesi dalla data di presentazione della richiesta del concessionario senza che l'Amministrazione si sia pronunciata.

Comunicata la accettazione della rinuncia o trascorsi i tre mesi di cui sopra, il concessionario rinunciante sarà tenuto alla consegna della miniera, secondo le prescrizioni del precedente articolo 63.

ART. 67.

Revoca della concessione.

La concessione del giacimento minerario può essere revocata, qualora ricorrano preminenti motivi di pubblico interesse non altrimenti assolvibili. La sola considerazione dell'interesse generale alla coltivazione del giacimento non è sufficiente a determinare la revoca della concessione.

La revoca della concessione è sempre disposta dal Ministro per l'industria e per il commercio, udito il concessionario e previo parere del Consiglio superiore delle miniere.

Il concessionario, di cui sia stata revocata la concessione, ha diritto al versamento di una somma pari al valore delle pertinenze, impianti ed opere sussistenti nella miniera al momento della revoca, nonché ad un indennizzo adeguato al danno conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva.

Le controversie sull'ammontare della somma e dell'indennizzo sono attribuite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma le parti possono anche deferirle alla pronuncia di un collegio arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Comunicato il provvedimento di revoca, il concessionario deve immediatamente interrompere i lavori di coltivazione del giacimento ed è tenuto alla consegna della miniera, secondo le prescrizioni indicate nel precedente articolo 63.

ART. 68.

Decadenza dalla concessione.

La decadenza dalla concessione è sempre pronunciata dal Ministro per l'industria e per il commercio, che vi provvede con decreto motivato, udito il Consiglio superiore delle miniere e su proposta dell'Ingegnere capo del distretto minerario competente, se la concessione abbia ad oggetto un giacimento di sostanze minerali di interesse locale.

L'emissione del decreto ministeriale deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti al concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Il concessionario può incorrere nella decadenza quando:

a) non abbia adeguatamente dato inizio ai lavori di coltivazione del giacimento entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, o, in difetto, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso;

b) non abbia dato corso ai lavori nei modi e nei termini indicati nel programma, senza giustificato motivo;

c) non abbia adempiuto alla obbligazione di mantenere in esercizio la miniera ai sensi del precedente articolo 53; o abbia esteso l'attività estrattiva a sostanze minerali diverse da quelle indicate nel provvedimento di concessione; o non abbia provveduto al versamento del canone, nonostante diffida; o non abbia presentato, nonostante diffida, il programma dei lavori previsto dal precedente articolo 55;

d) abbia distolto in tutto o in parte le somme ottenute mediante presentazione di garanzia ipotecaria impiegandole in destinazioni diverse da quelle per le quali era stata concessa l'autorizzazione alla iscrizione ipotecaria;

e) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercire direttamente la miniera;

f) risulti avere effettuato la cessione della concessione a terzi senza il consenso dell'autorità governativa competente; trattandosi di società concessionaria, risulti essersi deliberato lo scioglimento della società, senza che sia stata tempestivamente presentata istanza di rinuncia della concessione.

Comunicato il provvedimento di decadenza della concessione, il concessionario deve immediatamente interrompere i lavori di coltivazione del giacimento e provvedere alla consegna della miniera, secondo le prescrizioni e con le responsabilità di cui al precedente articolo 63.

ART. 69.

Pubblicazione e trascrizione dei provvedimenti di accettazione della rinuncia, di revoca e di decadenza.

I provvedimenti relativi alla accettazione della rinuncia alla concessione, nonché i decreti di revoca e di decadenza sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dei provvedimenti suddetti il concessionario resta definitivamente esentato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione; ad esso però non spetta il rimborso del canone già versato per l'anno in corso, qualunque sia il tempo dell'anno in cui si effettui la predetta pubblicazione.

ART. 70.

Comunicazione della consegna della miniera ai creditori ipotecari.

Il concessionario che risulti obbligato alla consegna della miniera, per qualsiasi causa di cessazione della concessione, è tenuto a comunicare ai creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima, la data nella quale si procederà alle operazioni di consegna all'amministrazione governativa o al nuovo concessionario.

ART. 71.

Tacitazione dei creditori ipotecari.

Qualora sul diritto del concessionario cessante gravino ipoteche, il Ministero dell'industria e del commercio o il distretto minerario, nell'accordare la nuova concessione, deve porre a carico del concessionario subentrante l'obbligazione della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinare le altre garanzie che si ravvisassero opportune nell'interesse dei terzi, previa audizione del concessionario subentrante e dei creditori interessati.

ART. 72.

Vendita agli incanti del diritto del concessionario.

Entro sei mesi dalla trascrizione dei provvedimenti relativi alla accettazione della rinuncia alla concessione o dei decreti di revoca e di decadenza, i creditori ipotecari possono far valere il loro diritto, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita agli incanti del diritto del concessionario, ove non si sia provveduto ai sensi del precedente articolo 71.

In tale ipotesi il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari, spetta all'Amministrazione.

Se la vendita agli incanti non possa aver luogo per mancanza di offerte, il diritto del concessionario resta libero e sgravato da ogni garanzia del credito.

ART. 73.

Asportazione di beni in proprietà del concessionario.

Salvo vincoli determinati da iscrizioni ipotecarie, il concessionario cessante può asportare beni destinati alla coltivazione del giacimento e alla miniera in genere, che risultino in sua proprietà e possano essere separati senza pregiudizio per la miniera.

L'asportazione non è consentita, se l'Amministrazione governativa o il nuovo concessionario dichiarino di volerli ritenere, corrispondendone il valore, che verrà determinato mediante accordo tra le parti.

In caso di dissenso circa la determinazione del valore suddetto, potrà adirsi l'Autorità giudiziaria ordinaria. In tale caso, a richiesta del concessionario cessante, l'Ingegnere capo del distretto minerario competente potrà fissare una somma da versare a titolo di garanzia presso un istituto di credito a cura dell'acquirente dei beni, in attesa della determinazione dell'autorità giudiziaria.

ART. 74.

Rimborso delle spese sopportate dall'Amministrazione.

Per qualunque verificazione, sopralluogo o altra operazione richiesta dal concessionario, o svolta nel suo interesse, dovranno essere corrisposte all'Amministrazione le spese occorrenti.

A tale fine, potrà essere richiesto al concessionario il versamento di una somma a titolo di deposito, nell'ammontare fissato dall'Ingegnere capo del distretto minerario competente, da restituirsi con la cessazione del rapporto di concessione.

TITOLO III

LE LAVORAZIONI NELLE CAVE

ART. 75.

Della coltivazione delle cave.

Al proprietario del terreno in cui si rinvengono o sono situati i giacimenti da cava compete la coltivazione dei giacimenti stessi, con l'osservanza delle norme di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, riguardante la polizia delle miniere e delle cave.

ART. 76.

Concessione della coltivazione a terzi.

Quando il proprietario, direttamente o mediante cessione a terzi, non intraprende la coltivazione della cava o non dia ad essa adeguato sviluppo, l'Ingegnere capo del distretto minerario può, udito l'interessato, prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'Ingegnere capo del distretto minerario può dare la concessione della cava in conformità delle norme contenute nel Titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente ufficio del genio civile.

Contro il provvedimento dell'Ingegnere capo del distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

ART. 77.

Disposizioni del Titolo II applicabili alle cave.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 48 (Risarcimento ai proprietari e possessori dei terreni), 57 (Obbligo di trasmissione di dati statistici ed informativi), 58 (Ispezioni dell'autorità governativa), 59 (Dichiarazione di opere di pubblica utilità), 60 (Occupazione d'urgenza per dichiarazione di pubblica utilità).

TITOLO IV

RAPPORTI DI VICINANZA E CONSORZI DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MINIERE E CAVE

ART. 78.

Indennizzi e compensi fra concessionari di miniere e cave viciniori.

Quando per vicinanza i lavori di una miniera o cava cagionino danno o producano effetti utili ad altra miniera o cava, si fa luo-

go a indennizzo o a compenso fra gli interessati.

Ove i soggetti interessati non si accordino sull'ammontare dell'indennizzo o del compenso, esso può venire stabilito, anche a richiesta di un avente diritto, dal Ministro per l'industria e per il commercio o dall'Ingegnere capo del distretto minerario, a seconda delle rispettive competenze determinate dalla specie delle sostanze minerarie in coltivazione.

Resta ferma in ogni caso la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per la liquidazione dell'indennizzo o del compenso.

ART. 79.

Assoggettamento a gestione unica.

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di uno sviluppo più razionale, economico o conveniente della coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso, i concessionari possono accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Qualora l'Autorità amministrativa, anche a richiesta di uno dei soggetti interessati, riconosca la necessità di cui al primo comma e non sia intervenuto accordo tra gli interessati stessi, può prefissare un termine per la nomina delle persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'industria ed il commercio delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

Le controversie sulle determinazioni del Commissario sono attribuite alla competenza del tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

ART. 80.

Costituzione di consorzi volontari od obbligatori.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere o cave, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 81.

Opere, termini e condizioni del consorzio - Nomina del Commissario.

Nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio obbligatorio sono precisate le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati ed ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio.

Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il Ministro per l'industria ed il commercio può nominare un Commissario, il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il Commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito, avvalendosi nel caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 82.

Privilegi e forme fiscali.

Ai consorzi obbligatori o volontari di miniere o cave può essere accordata, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, la facoltà di riscuotere il contributo dei consorzi con i privilegi e nelle forme fiscali.

ART. 83.

Tasse ed imposte - Esenzioni.

Gli atti costitutivi e tutti gli altri atti che si compiono nel diretto interesse dei consorzi minerari sono registrati con la tassa fissa di lire 200.

Sono parimenti soggette alla tassa fissa di lire 200 per ciascuna formalità tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei detti consorzi, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari.

Per l'aumento del reddito che deriva alle singole imprese dai lavori eseguiti dai consorzi è concessa l'esenzione della imposta di ricchezza mobile per il periodo di dieci anni dalla data del compimento dei detti lavori.

L'esenzione è concessa, previa istanza debitamente documentata da presentarsi al Ministero dell'industria e commercio, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Gli atti e i decreti costitutivi dei consorzi di miniere e di cave date in concessione devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 84.

ART. 84.

Pubblico registro.

Il distretto minerario tiene un pubblico registro dove sono annotati i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione accordati, le proroghe, i rinnovi, i trasferimenti, le ipoteche, le rinuncie e le altre variazioni.

In separato registro sono annotate le concessioni delle cave sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi.

Chiunque ne faccia istanza e abbia corrisposto i diritti di ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti dei registri predetti.

TITOLO V

SANZIONI

ART. 85.

Nel caso di infrazione del divieto di intraprendere lavori di ricerca senza avere ottenuto il relativo permesso, o di coltivazione senza averne ottenuto la concessione, si applicano a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 300.000. La stessa pena pecuniaria si applica al permissionario e al concessionario che trasgrediscano alle disposizioni degli articoli 23 e 53, secondo comma.

Nel caso di trasgressione da parte del concessionario all'obbligo di curare la regolare manutenzione della miniera o cava, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 200.000, salvo il risarcimento dei danni.

ART. 86.

Nel caso di trasgressione degli obblighi stabiliti nell'articolo 57 si applica a carico del concessionario trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 100.000.

ART. 87.

Nel caso di infrazione, da parte del concessionario che abbia rinunciato alla concessione, del divieto di cessare la lavorazione

o di variare lo stato della miniera dalla data della presentazione della dichiarazione di rinuncia, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 250.000.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 88.

Contratti di appalto ed altre forme di esercizio affidate a terzi da parte delle province, comuni, ecc.

Le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme di esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori alla durata della concessione.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 68, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero della industria e del commercio può revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 89.

Permessi di ricerca.

I permessi di ricerca, accordati secondo la legge fino ad ora vigente, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti sotto l'osservanza delle norme

della presente legge. La stessa disposizione si applica alle concessioni temporanee di coltivazione.

ART. 90.

Concessioni minerarie.

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono limitate per una durata di anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge – fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 40 – con provvedimento da emanarsi dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sempreché risultino in regolare esercizio dalla data anzidetta.

ART. 91.

Enti pubblici.

Le disposizioni contenute negli articoli 89 e 90 si applicano anche agli enti pubblici.

ART. 92.

Disposizioni finali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti in precedenza vigenti riguardanti le materie contemplate nella presente legge medesima.